



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Area 1 – Risorse umane - Settore Personale Docente  
Ufficio Reclutamento Personale Docente

Decreto n. 772

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 Maggio 1989 n. 168;  
Vista l'art. 3 della Legge 3 luglio 1998 n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo";  
Vista la Legge 4 novembre 2005 n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari", ed in particolare i commi 9 e 9-bis dell'unico articolo;  
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare gli artt. 18, 24 e 29;  
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5", ed in particolare gli artt. 5, commi 2 e 5, 7 e 8;  
Vista la ministeriale prot. n. 8312 del 5 aprile 2013, acquisita al protocollo generale dell'Ateneo in data 8 aprile 2013 al n. 6124, avente ad oggetto "Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del d.lgs 49/12 e della legge 135/2012. Verifica assunzioni del personale effettuate dal 1/1/2012 al 31/12/2012", ed in particolare la parte in cui, relativamente alle assunzioni di professori e ricercatori a tempo determinato, finanziate da soggetti esterni, dispone che le relative convenzioni devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione con parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti;  
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, già Università degli Studi di Cassino, emanato - ai sensi della legge 240/2010 - con D.R. n. 825 del 19 dicembre 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 2012, ed in particolare l'art. IV.2 in materia di regolamenti;  
Visto il vigente Regolamento di Ateneo "sul finanziamento esterno di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari da coprire per trasferimento, procedure di valutazione comparativa o chiamata dell'albo degli idonei", emanato con Decreto Rettorale n. 760 del 12 novembre 2007, sostituito con Decreto Rettorale n. 961 del 2 dicembre 2008;  
Ravvisata la necessità di procedere alla riformulazione del testo del suindicato Regolamento, al fine di aggiornarlo alle vigenti disposizioni, anche modificandone l'intestazione;  
Viste le delibere, con le quali il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 25 ottobre e del 3 novembre 2016, hanno approvato il testo del nuovo regolamento

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto, il Regolamento di Ateneo "sul finanziamento esterno di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari da coprire per trasferimento, procedure di valutazione comparativa o chiamata dell'albo degli idonei", emanato con Decreto Rettorale n. 760 del 12 novembre 2007 e sostituito con Decreto Rettorale n. 961 del 2 dicembre 2008, è ulteriormente sostituito con il "Regolamento sul finanziamento esterno di posti di professore e ricercatore", composto da n. 6 articoli contenuti in n. 3 pagine, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto, inserito nella raccolta ufficiale interna e pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo, alla pagina "Norme e Regolamenti", entra in vigore dalla data di emanazione.

Cassino, 17 NOV. 2016

IL RETTORE  
prof. Giovanni BETTA

*UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE*  
*REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO ESTERNO DI POSTI DI PROFESSORE E*  
*RICERCATORE*

Art. 1

(Ambito di applicazione)

- 1) Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per il finanziamento esterno, da parte di soggetti pubblici e privati, di posti di professore di 1° e 2° fascia e di ricercatori presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2

(Soggetti finanziatori)

- 1) Negli organi statuari dei soggetti finanziatori non devono essere presenti soggetti che presentano un vincolo di parentela sino al 4° grado e/o di affinità sino al 4° grado con i soggetti destinatari della chiamata. Il soggetto finanziatore deve rendere una espressa autocertificazione in tal senso a favore dell'Università prima della relativa delibera di assunzione del personale destinatario della chiamata su finanziamento esterno; in mancanza, l'Ateneo non potrà procedere alla suddetta delibera.
- 2) I soggetti finanziatori devono presentare una situazione di regolarità contributiva da certificarsi secondo la normativa vigente, allegando la necessaria documentazione alla proposta di finanziamento e alla convenzione da stipularsi in caso di accettazione del finanziamento.
- 3) Contestualmente, devono dare l'autorizzazione a pubblicare ed aggiornare sul sito dell'Università i dati relativi ai componenti gli organi statuari ed il bilancio.

Art. 3

(Procedure)

- 1) La proposta di finanziamento e le relative convenzioni, da stipularsi in caso di accettazione del finanziamento, devono specificare, oltre agli elementi essenziali:
  - la tipologia di posto finanziato;
  - l'entità dell'impegno finanziario a carico del soggetto finanziatore;
  - la durata del finanziamento;
  - le modalità di pagamento e le garanzie prestate in caso di rateizzazione della somma dovuta;
  - le modalità di impiego di eventuali residui attivi e/o di risorse residue del finanziamento, derivanti anche dalla estinzione anticipata, per qualunque causa, del rapporto di lavoro coperto dal finanziamento;
  - il Foro competente in caso di controversie derivanti dalla esecuzione della relativa convenzione.

In caso di più finanziatori deve essere, inoltre, indicato espressamente l'importo dovuto da ognuno e le eventuali differenti scadenze per il pagamento; in mancanza, i finanziatori si intendono solidalmente obbligati per l'intero.

- 2) La proposta di finanziamento deve essere indirizzata al Rettore.
- 3) La proposta di finanziamento può indicare il Dipartimento e/o il settore concorsuale o scientifico disciplinare, cui è destinata la chiamata, nonché le tematiche di ricerca pertinenti i settori medesimi. Nelle ipotesi in cui nella proposta di finanziamento non sia indicato il Dipartimento destinatario del finanziamento, e/o i settori, spetta al Consiglio di amministrazione dell'Ateneo individuare, su parere del Senato accademico, il Dipartimento destinatario, il quale a sua volta individua i settori concorsuale e/o scientifico disciplinare.
- 4) Il Dipartimento destinatario, all'atto dell'accettazione della proposta di finanziamento e all'avvio della relativa procedura di reclutamento, deve dimostrare la congruenza della stessa con la propria programmazione del fabbisogno di personale docente. Nelle ipotesi di finanziamenti per posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010 non è necessario che il settore scientifico disciplinare, per il quale si procede al finanziamento, sia già presente nella programmazione del fabbisogno di personale docente del Dipartimento destinatario, qualora la proposta di finanziamento indichi specificamente il settore scientifico disciplinare interessato.
- 5) Nei casi in cui nella proposta di finanziamento siano indicati sia il Dipartimento destinatario che il settore scientifico disciplinare, là dove il medesimo settore scientifico disciplinare sia, tuttavia, presente anche in altri Dipartimenti dell'Ateneo, il Dipartimento destinatario deve acquisire il parere degli altri Dipartimenti interessati in merito alla proposta di avvio della procedura di reclutamento su quel determinato settore scientifico disciplinare.
- 6) La delibera del Dipartimento relativa all'avvio della procedura di reclutamento su finanziamenti esterni è sottoposta al parere del Senato accademico e alla approvazione del Consiglio di amministrazione, che deve verificarne la sostenibilità finanziaria, previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49.

#### Art. 4

##### (Importo dei finanziamenti)

- 1) L'importo del finanziamento deve coprire il costo quindicennale della posizione rispetto al valore standard nazionale del punto organico, ad eccezione dei ricercatori di tipo A, per i quali la copertura deve essere pari alla durata del contratto.
- 2) Decorso il periodo di vigenza del finanziamento esterno, la relativa spesa sarà assunta a carico del bilancio dell'Ateneo a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento destinatario del finanziamento

nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale docente e nel rispetto dei vincoli di bilancio imposti dalla normativa vigente, tranne che per i ricercatori di tipo A.

#### Art. 5

(Modalità di erogazione e garanzie)

- 1) Nel caso in cui il soggetto finanziatore, o uno dei soggetti finanziatori, sia privato, l'Ateneo procederà alla delibera di assunzione del personale destinatario della chiamata solo successivamente al versamento da parte del finanziatore privato dell'intera somma convenuta come finanziamento o cofinanziamento; in mancanza, l'Ateneo non potrà procedere alla relativa delibera.
- 2) In alternativa, il finanziamento potrà essere rateizzato sino ad un numero massimo di rate pari agli anni di finanziamento, previa sottoscrizione da parte del finanziatore privato di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, "a prima richiesta" e senza eccezioni, per l'importo residuo dovuto calcolato come costo quindicennale, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali, fiscali e di ogni altra natura, maggiorato del 2% rispetto al costo totale, per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010; per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della medesima legge, l'importo del finanziamento non deve essere inferiore al costo del relativo posto per un numero di anni pari alla durata del finanziamento, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali, fiscali e di ogni altra natura.  
La suddetta fidejussione deve essere prestata dal finanziatore prima della delibera di assunzione del personale destinatario della chiamata; in mancanza, l'Ateneo non potrà procedere alla relativa delibera. Nelle ipotesi di più finanziatori potranno essere prestate anche distinte fidejussioni per i relativi importi dovuti.
- 3) Il soggetto finanziatore, se pubblico, ove il Consiglio di Amministrazione non richieda idonea fidejussione, dovrà fornire garanzia delle obbligazioni assunte con atto formale.

#### Art. 6

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione del Rettore.